

**Legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 (BUR n. 70/2021)
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2018,
N. 10 “NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI
NELLA REGIONE VENETO”**

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 “Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto”.

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: *“Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.”*.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: *“delle Associazioni dei volontari”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”*.

3. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: *“di cui al comma 1,”* sono inserite le seguenti: *“ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”*.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.